



# COMUNE DI CHIAVERANO

Piazza Ombre, 1  
C.A.P. 10010 - PROVINCIA DI TORINO

## MACELLAZIONE SUINI PER USO PRIVATO

Ordinanza n /2012

cittadinanza interessata

Prot 5610  
Cat 2 cl 23  
Data 31 OTT 2012

### IL SINDACO

Visto l'art. 13 del R.D. 20/12/1928 n. 3298  
Vista la Circolare Regionale n. 5 /ASA del 02/04/1985 e succ. mod.;  
Su proposta del Servizio Veterinario dell'ASL TO4

### ORDINA

La macellazione dei suini per uso privato presso il domicilio degli interessati, fino ad un numero massimo di due capi all'anno per nucleo familiare, è temporaneamente permessa nell'ambito di tutto il territorio comunale dal 01/11/2012 al 31/03/2013. Nei restanti mesi la macellazione dei suini dovrà essere autorizzata secondo la procedura attualmente in vigore (domanda al Sindaco ai sensi dell'art. 13 R.D. 20/12/28 n. 3298).

I privati che intendono usufruire di detta possibilità dovranno provvedere, con congruo preavviso di almeno 48 ore alla prenotazione presso le sedi distrettuali dei servizi veterinari competenti per territorio, telefonando negli orari di ufficio per comunicare il giorno e l'orario per la macellazione che dovrà avvenire di norma dal lunedì al venerdì.

Resta inteso che l'assenso alla macellazione per il giorno e l'orario richiesto sarà rilasciato esclusivamente dal veterinario territoriale predisposto alla visita sanitaria, in base alle priorità dell'attività istituzionale giornaliera.

SEDE DISTRETTUALE DI...IVREA  
..TEL...0125-414441/442 FAX0125...414723.....

SEDE DISTRETTUALE DI.....CUORGNE'.....  
.TEL...0124 /654121 FAX 0124/ 654165.....

Il giorno e l'orario della macellazione stabiliti dovranno essere rigorosamente rispettati, onde evitare disagi nell'erogazione del servizio, e osservare le prescrizioni igienico sanitarie sotto indicate.

1. Gli interessati dovranno disporre di locali, dove si intendono macellare i suini e lavorare le carni, in condizioni igieniche adeguate.
2. L'abbattimento del suini dovrà essere attuato con un sistema consentito dalla legge (pistola con proiettile captivo) e la macellazione eseguita nel rispetto delle norme igieniche in materia e della tutela degli animali alla macellazione.

3. Nessuna parte del suino dovrà essere asportata, né consumata prima della visita veterinaria post mortem: tutti gli organi (compreso organo ed intestino) dovranno essere lasciati a disposizione del Veterinario.
4. La macellazione a domicilio è consentita esclusivamente per il proprio autoconsumo e per un massimo di due suini all'anno per nucleo familiare; le carni non potranno essere commercializzate e dovranno essere destinate ad esclusivo utilizzo domestico privato e consumate in loco.
5. il consumo delle carni può avvenire esclusivamente dopo esito negativo dell'esame trichinoscopico.
6. L'importo della visita veterinaria ai sensi del tariffario Regionale (D.G.R. 5/07/04 n. 42 -12939) è di euro 12.00 per ogni capo macellato, da pagarsi anticipatamente presso le emittitrici ticket e consegnare al Veterinario Ispettore oppure versarsi su c/c postale intestato all'ASL (disponibile presso le sedi distrettuali del Servizio Veterinario o fornito dal Veterinario stesso).

I contravventori alle prescrizioni della presente Ordinanza saranno puniti a norma di legge.

IL SINDACO  
MAURIZIO A. FIORENTINI

